

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: **PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT
GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2.
INTERVENTO DI RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE NEL CENTRO
STORICO DI FAEDO.**

CUP: B44H23000500004

CIG: A00BBABF25

**APPENDICE INTEGRATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DD. 28.01.2016 E
SOTTOSCRITTO IN DATA 22.02.2016, PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI
TECNICI E PER L'ESECUZIONE DI OPERE FINANZIATE CON IL PNRR**

*** * * * ***

premessi che:

- L'Amministrazione comunale di San Michele all'Adige intende proseguire gli interventi di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica. A tale scopo, con richiesta sub prot. 1244 dd. 10/02/2023, ha incaricato l'Azienda Intercomunale Rotaliana Spa (A.I.R.) – soc. Benefit, società in house, di redigere una perizia di intervento sugli impianti di illuminazione pubblica del centro storico dell'abitato di Faedo;
- l'Azienda Intercomunale Rotaliana Spa (A.I.R.) – soc. Benefit, società in house si occupa della gestione, manutenzione e pianificazione concordata dei nuovi impianti sul territorio

comunale, come da contratto di servizio per la gestione della pubblica illuminazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 28.01.2016 e sottoscritto in data 22.02.2016;

– A.I.R. Spa ha dunque redatto e presentato la perizia di spesa relativa all'intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del centro storico dell'abitato di Faedo, come da documentazione in atti sub prot. 6570/2023;

– Con deliberazione di giunta comunale n. 124 dd. 12/09/2023, l'Amministrazione del Comune di San Michele all'Adige ha approvato la perizia di spesa redatta dalla società A.I.R. Spa di Mezzolombardo, relativa all'intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del centro storico dell'abitato di Faedo, affidando ad Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (A.I.R. S.p.A.) – soc. Benefit, l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia entro il limite di spesa di cui al computo metrico estimativo, nonché la direzione dei lavori alle condizioni stabilite dall'art. 4.2 del capitolato tecnico allegato al contratto di servizio (3% del valore degli impianti progettati), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 28.01.2016 e sottoscritto in data 22.02.2016.

– L'opera oggetto di affidamento è finanziata dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. Ai contratti finanziati con PNRR trovano applicazione specifici obblighi che vengono qui esplicitati ed accettati ad integrazione del contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 28.01.2016 e sottoscritto in data 22.02.2016.

TUTTO CIO' PREMESSO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DEL PRESENTE ATTO

L'anno duemilaventitré, il giorno del mese di settembre (..../..../.....), tra le parti:

- Avv. CLELIA SANDRI nata a Trento il 17.12.1977, Sindaco del Comune di San Michele all'Adige – P.IVA 00141660225 con sede in San Michele all'Adige, via Prepositura n.1, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

- Sig. _____, nato a _____ (TN) il _____, in qualità di legale rappresentante l'Azienda Intercomunale Rotaliana Spa (A.I.R.) – soc. Benefit, società in house, con sede legale in Mezzolombardo, via Milano 10 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01579450220.

Si conviene e stipula quanto segue, ad integrazione di quanto previsto dal Contratto di servizio, per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto:

ART. 1 – Oneri e obblighi del PNRR a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
- rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare

il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal Soggetto Attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

3. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

5. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

ART. 2 - Obblighi specifici del PNRR in materia di pari opportunità

Ai contratti finanziati con il PNRR e il PNC trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine:

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione

appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione della certificazione e della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del predetto decreto legge.

- c) L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

ART. 3 - Obblighi specifici del PNRR in materia di DNSH

1. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che gli verranno richieste dall'Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e

secondo le norma dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

2. L'appaltatore, per quanto di sua competenza, è tenuto a realizzare i lavori e condurre il cantiere nel rispetto del principio del Do No Significant Harm – DNSH, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessario per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali è subordinata l'erogazione del contributo PNRR.

3. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria alla prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo alla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate).

4. In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, l'Amministrazione disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 4 – Penali

1. Nel caso di contratti pubblici PNRR e PNC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 4 ultimo periodo del decreto legge n. 77 del 2021, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli.

ART. 5 – Obblighi del PNRR sulla filiera di imprese

1. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore: i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021; le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

ART. 6 – Obblighi del PNRR per lo svolgimento di incarichi tecnici in fase di esecuzione

1. Oltre agli adempimenti previsti dalla norma vigente, il Professionista è tenuto al rispetto della normativa specifica legata all'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. Il Professionista è tenuto al rispetto della normativa seguente, riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo, il che non esonera il Professionista dal rispetto di ogni ulteriore disposto normativo applicabile:

- D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (c.d. Decreto Semplificazioni bis).

- Decreto 7 dicembre 2021, Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
- Circolare 30 dicembre 2021 n.32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, e relativi allegati.
- Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

3. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli specifici elaborati di progetto, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Il Legale Rappresentante
- avv. Clelia Sandri -

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 07 marzo
2005, nr. 82 e ss.mm.).